

Di seguito si forniscono ulteriori indicazioni operative in merito alla rendicontazione ed al rimborso delle competenze accessorie erogate al personale impiegato in attività connesse alla gestione dell'emergenza, secondo le disposizioni dell'OCDPC del 31 luglio 2020, n. 690 e s.m.i., nonché dei compensi per gli operatori sanitari e per gli addetti all'attività amministrativa previsti dall'OCDPC del 24 ottobre 2020, n. 709.

In particolare, per quanto attiene agli **oneri di personale**, la richiamata OCDPC del 31 luglio 2020, n. 690, all'art.1 prevede espressamente:

- **personale non dirigenziale**: riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese entro il limite mensile massimo di 50 ore pro-capite, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti;
- titolari di **incarichi dirigenziali** ovvero di **posizione organizzativa** ed al **personale che già percepisce indennità omnicomprensive**: riconoscimento di un'indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego. Relativamente al personale non dirigenziale, le predette disposizioni chiariscono che l'indennità mensile non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario ed il Soggetto attuatore è tenuto a riconoscere la migliore condizione applicabile.

Le misure accessorie suindicate sono rivolte al personale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome (comma 4 per il personale non dirigenziale e comma 5 per gli incarichi dirigenziali, per le posizioni organizzative e per il personale che percepisce indennità omnicomprensive), al personale operante nelle unità di crisi attivate per gestire l'emergenza (comma 6), al personale di protezione civile degli Enti Province (comma 7), al personale in servizio presso i Comuni presso cui è stato attivato il Centro operativo comunale (comma 9 per il personale non dirigenziale e comma 10 per gli incarichi dirigenziali, posizione organizzativa e per il personale che percepisce indennità omnicomprensive);

Detti benefici economici, inizialmente previsti dall'OCDPC n. 690/2020 per le attività svolte a decorrere dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, sono stati successivamente prorogati al 15 ottobre 2020 con l'OCDPC n. 707/2020, poi al 31 gennaio 2021, con l'OCDPC n. 718/2020, ed ancora fino al 30 aprile 2021 con l'OCDPC n. 736/2021.

Per quanto concerne, invece, ai **compensi per gli operatori sanitari e per gli addetti all'attività amministrativa** di cui alla richiamata OCDPC n. 709/2020 si precisa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, è previsto il riconoscimento di un compenso orario, omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'incaricato e del datore di lavoro, così articolato:

- 30 euro lordi per i medici, con una prestazione lavorativa di 35 ore settimanali;
- 26 euro lordi per gli infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con una prestazione lavorativa di 35 ore settimanali;
- 15 euro lordi per gli studenti, con una prestazione lavorativa di 20 ore settimanali;
- 15 euro lordi per gli addetti alle attività amministrative, con una prestazione lavorativa di 35 ore settimanali.

Ciò posto, le schede da utilizzare per la rendicontazione delle spese di cui trattasi sono:

- SEZ. B10: "Oneri di personale (OCDPC n. 690 del 31.07.2020 e s.m.i.)"
- SEZ. B11: "Compensi per gli operatori sanitari e per gli addetti all'attività amministrativa (OCDPC n. 709 del 24.10.2020)".